

- 2) se l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e l'articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, devono essere interpretati nel senso di consentire di annoverare tra i costi operativi finanziabili dai fornitori di servizi postali anche i costi da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») la cui attività, pur non essendo direttamente destinata alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali, risulta comunque funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell'Autorità, con conseguente possibilità di una sua attribuzione in via indiretta e parziale (pro quota) al settore dei servizi postali;
- 3) se il principio di proporzionalità, il principio di non discriminazione, l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e terzo comma, nonché l'articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 65 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), che impone di porre a carico dei fornitori del settore postale l'obbligo di contribuire al finanziamento dell'autorità di regolamentazione per il settore postale, senza possibilità di distinguere la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso dalla posizione dei fornitori del servizio universale e, dunque, senza possibilità di valorizzare la diversa intensità dell'attività di regolamentazione svolta dall'ANR in relazione alle differenti tipologie di servizi postali.

<sup>(1)</sup> GU 1998, L 15, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU 2008, L 52, pag. 3.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 1° aprile 2022 — État belge / Autorité de protection des données**

**(Causa C-231/22)**

(2022/C 257/32)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Bruxelles

**Parti**

*Ricorrente:* État belge

*Convenuta:* Autorité de protection des données

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati personali <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che una Gazzetta ufficiale di uno Stato membro — incaricata di un compito di servizio pubblico di pubblicazione e archiviazione di documenti ufficiali, la quale, in forza della normativa nazionale applicabile, è responsabile della pubblicazione di atti e di documenti ufficiali di cui è stata disposta la pubblicazione da parte di enti pubblici terzi, quali comunicati da detti enti, dopo che essi stessi hanno trattato i dati personali contenuti in tali atti e documenti, senza essere incaricata dal legislatore nazionale di alcun potere di valutazione riguardo al contenuto dei documenti da pubblicare, né quanto alle finalità e ai mezzi della pubblicazione — rivesta la qualità di titolare del trattamento.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati personali debba essere interpretato nel senso che solo la Gazzetta ufficiale in questione è tenuta al rispetto degli obblighi che incombono al titolare del trattamento ai sensi di detta disposizione, ad esclusione degli enti pubblici terzi che hanno precedentemente trattato i dati contenuti negli atti e nei documenti ufficiali di cui essi chiedono la pubblicazione, o se tali obblighi siano cumulativamente imposti a ciascuno dei successivi titolari del trattamento.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 5 aprile 2022 — État belge e Promo 54 / Promo 54 e État belge**

(Causa C-239/22)

(2022/C 257/33)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* État belge, Promo 54

*Resistenti:* Promo 54, État belge

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE (<sup>1</sup>) (...), debbano essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro non abbia determinato le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alla trasformazione di edifici, la cessione, dopo la trasformazione, di un fabbricato che, anteriormente alla trasformazione, è stato oggetto di una prima occupazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 12, paragrafo 2, comma 3, della direttiva, debba rimanere esente dall'imposta sul valore aggiunto.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il 6 aprile 2022 — TL**

(Causa C-242/22)

(2022/C 257/34)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal da Relação de Évora

**Parti nel procedimento principale**

TL

*Altra parte:* Ministério Público